

Prot. n. 46

Roma, 22/04/2025

Memoria depositata in occasione dell'audizione informale del 24.04.2025 presso la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato sul Disegno di legge n. 1445 (d-1 n. 45/2025 - *Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*).

Onorevole Presidente, onorevoli componenti della Commissione, grazie per l'opportunità che ci è data di esprimere alcune considerazioni sul provvedimento in discussione, finalizzato a un'ulteriore revisione delle norme di attuazione della Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di un testo che affronta numerose tematiche, rispetto alle quali seguiremo nella nostra esposizione la successione con cui vengono trattati nell'articolato del Decreto-Legge.

### **Riforma degli Istituti tecnici**

L'articolo 1 si concentra sulla riforma degli istituti tecnici, parte della Missione 4 del PNRR.

L'istruzione tecnica in Italia è una parte fondamentale del sistema scolastico secondario superiore, pensata per preparare gli studenti sia al mondo del lavoro sia all'accesso all'istruzione terziaria (università e ITS).

Secondo quanto emerso dal *focus "Principali dati della scuola – avvio anno scolastico 2024/2025"* realizzato dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per il corrente anno scolastico, gli istituti tecnici e professionali sono frequentati, rispettivamente, dal 31,78% e dal 16,83% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado del nostro Paese. In altre parole, dei 2.619.287 studenti, meno della metà (1.273.184 studenti complessivi) frequenta un istituto tecnico o professionale. Tali dati, letti unitamente a quelli emersi dal *report «Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2023-2027)»*, relativo agli scenari previsivi sui fabbisogni occupazionali che da diversi anni vengono elaborati nell'ambito del Sistema informativo *Excelsior* di Unioncamere e ANPAL, evidenziano come vi sia la necessità di promuovere una maggiore attenzione verso i percorsi di formazione tecnico-professionale.

Il rapporto Unioncamere appena citato evidenzia come il numero di diplomati dei percorsi tecnici e professionali sia ampiamente insufficiente rispetto al fabbisogno, soprattutto per quanto riguarda gli indirizzi meno scelti dagli studenti. La situazione, in considerazione anche delle grandi transizioni già in atto sul fronte digitale e ambientale, sembra destinata a peggiorare, lasciando inevasa la richiesta di personale qualificato proveniente da settori strategici: secondo Unioncamere,

circa il 48,1% del fabbisogno occupazionale riguarderà profili in possesso di una formazione secondaria superiore di tipo tecnico-professionale.

Per queste ragioni, è ampiamente motivata l'adozione di politiche finalizzate a potenziare l'istruzione tecnica favorendo una maggiore consapevolezza di studenti e famiglie circa le opportunità offerte da tali percorsi, sia per un accesso diretto al mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi nei percorsi accademici e dell'istruzione terziaria.

Ciò premesso, rileviamo anzitutto che la riforma strutturale dell'istruzione tecnica come prevista dal Decreto-legge avviene senza prevedere alcun investimento a supporto.

Ciò comporta forti condizionamenti all'attuazione delle innovazioni previste; ad esempio, la spinta verso l'internazionalizzazione attraverso la diffusione della metodologia CLIL, senza gli opportuni investimenti è destinata a non essere concretamente realizzata.

Entrando più in dettaglio del provvedimento in esame, considerato che i nuovi istituti tecnici manterrebbero una struttura costituita da un 1° biennio, un 2° biennio e un quinto anno conclusivo, riteniamo non condivisibile la riduzione da 1.320 a 1.221, delle ore destinate agli insegnamenti di istruzione generale nazionale nel 1° biennio. Riteniamo infatti, che il 1° biennio, rientrando ancora nell'obbligo di istruzione, debba mantenere una quota ampia di insegnamenti generali, alla luce del fatto che gli alunni si trovano in una fase ancora aperta a possibili rimodulazioni nelle proprie scelte.

Pur consapevoli che il mercato del lavoro esprime una forte domanda di personale tecnico altamente qualificato, la compressione degli insegnamenti afferenti all'area di istruzione generale rischia di connotare eccessivamente in tal senso l'indirizzo di studi, a scapito di scelte finalizzate alla prosecuzione degli studi a livello accademico. È fondamentale, infatti, che l'avvicinamento del mondo della scuola a quello professionale avvenga assicurando le necessarie competenze generali. Sugeriamo pertanto, di concentrare al 2° biennio e all'anno conclusivo una più accentuata curvatura professionalizzante.

Riteniamo molto discutibile la riduzione del monte ore annuo delle attività di insegnamento, come si evince dai relativi allegati per quanto riguarda il 5° anno, per il quale si prevedono 990 ore, equivalenti alla riduzione di 2 ore settimanali in ogni percorso di studi. Tale riduzione a favore di un incremento delle ore di presenza nelle attività laboratoriale sicuramente utili avrebbe potuto essere evitata con i necessari investimenti a salvaguardia dell'offerta formativa. Alla riduzione del tempo scuola proprio nell'anno conclusivo del percorso di studi, si accompagnano le ricadute che ciò comporta sulle dotazioni organiche. Chiediamo per questo che il testo sia emendato in sede di conversione lasciando inalterato l'attuale monte ore del 5° anno.

I tempi previsti per la realizzazione della riforma, appaiono eccessivamente ristretti.

L'entrata in vigore dei nuovi percorsi è prevista a partire dall'a.s.2026/27: considerato che la conversione del decreto avverrà, presumibilmente, nei primi giorni di giugno, i margini temporali per approvare i provvedimenti applicativi sono molto limitati. Il varo della riforma potrebbe coincidere con il periodo dedicato all'orientamento per studenti e famiglie, vanificando uno degli obiettivi del progetto

di riforma, ovvero quello di incentivare le iscrizioni nel quadro di un significativo rilancio dell'istruzione tecnica.

Tempi più distesi sarebbero necessari anche per l'introduzione di nuove metodologie didattiche, coerenti con un assetto didattico incentrato sulle competenze, su una progettazione interdisciplinare legata ad attività laboratoriali attraverso unità di apprendimento inter e multidisciplinari con conseguenti specifici strumenti di osservazione. È fonte di preoccupazione il fatto che il personale docente sia chiamato ad applicare una riforma di tale portata senza un adeguato supporto di conoscenza e formazione per la quale mancano le risorse e i tempi per realizzarla.

Ferma è la nostra contrarietà alla scelta di prevedere nel Decreto-legge un tetto massimo di classi dei percorsi riformati istituibili per l'a.s.2026/27, non superiore al numero a quello delle classi attivate nell'anno scolastico 2023/2024. Difficile comprendere la *ratio* di una disposizione che confligge con il diritto delle studentesse e degli studenti a scegliere il percorso di studi preferito e in palese contraddizione con le stesse motivazioni dell'intervento di riforma. Chiediamo, di conseguenza un intervento emendativo che preveda l'abrogazione di tale limite.

Tra gli strumenti organizzativi e metodologici del PECUP è prevista la promozione della realizzazione di percorsi di apprendistato di primo livello sia attraverso accordi con le realtà produttive del territorio sia attuando forme differenziate di tempo scuola e modalità condivise di valutazione delle competenze di indirizzo. Evidenziamo come tale metodologia sia più affine agli istituti professionali che ai tecnici. Chiediamo, quindi, una riflessione finalizzata ad un eventuale ripensamento di tale scelta.

Un'ultima riflessione merita la prevista possibilità di introdurre un'ulteriore forma di autonomia, di carattere territoriale, con il rischio di una proliferazione di titoli di studio spendibili solo localmente anziché sull'intero territorio nazionale. Non è chiaro se l'eventuale adattamento "*territoriale*" del curriculum dello studente debba avvenire nei limiti della quota di flessibilità di cui sopra, quindi limitarsi al solo 5° anno, o se invece possa trovare applicazione sin dal secondo biennio.

Valutiamo infine positivamente il fatto che gli istituti tecnici possano rilasciare, a domanda, le certificazioni delle competenze acquisite dagli studenti, favorendo, in questo modo, un approccio più pratico e orientato al lavoro.

### **Misure sul reclutamento**

Riteniamo che le misure contenute nell'articolo 2 del Decreto-legge siano un apprezzabile passo in avanti nella direzione di una modifica degli interventi sul reclutamento previsti nell'ambito dell'attuazione delle riforme PNRR approvate dal Parlamento nella precedente XVIII legislatura.

La CISL Scuola contestò quelle misure, anche con la proclamazione di uno sciopero, in quanto il nuovo sistema di reclutamento non valorizzava adeguatamente l'esperienza di lavoro acquisita dal personale precario e, puntando esclusivamente sulle assunzioni da concorso ordinario, si sarebbe dimostrato del tutto inadeguato rispetto alla necessità di consentire la copertura con personale stabile di tutti i posti vacanti, per i quali ogni annuo si rende invece necessario fare ricorso a contratti di supplenza, reiterati ben oltre i limiti consentiti. I fatti stanno

dimostrando la fondatezza delle ragioni del nostro dissenso, confermate impietosamente dall'abnorme consistenza del precariato nella scuola.

La difficoltà, ampiamente prevedibile, di dare attuazione alle misure previste nel Decreto-Legge 36 del 2022 e la loro scarsa efficacia sono testimoniate anche dal fatto che si è fatto più volte ricorso a norme volte ad accelerare lo svolgimento delle procedure concorsuali, con cambiamenti che hanno riguardato le modalità di effettuazione delle prove scritte, l'introduzione di limiti di accesso alle prove orali, deroghe – riproposte purtroppo nel D.L in esame - ai termini di conclusione delle operazioni di nomina, con avvicendamento di insegnanti nelle classi anche a fine dicembre, negando la continuità didattica tanto spesso invocata.

Tutto ciò per conseguire il target PNRR di 70.000 assunzioni in tre anni, obiettivo che, dato il numero altissimo di posti vacanti nel triennio, sarebbe facile raggiungere se le regole fossero diverse, ma che diventa impresa ardua con le regole attualmente vigenti. Tre concorsi in meno di tre anni si stanno rivelando un incubo, sia per gli aspiranti, costretti a iscriversi al secondo concorso senza sapere ancora se avessero vinto il primo, sia per la stessa Amministrazione, obbligata a un tour de force che comporta enorme impiego di tempo, di energie organizzative e di risorse.

Un primo segnale di positivo cambiamento si è registrato nel 2023 con il Decreto-Legge n.75, che ha trasformato ad esaurimento le GM del concorso ordinario 2020 comprendendo in esse tutti gli idonei. Un risultato non scontato, ottenuto vincendo forti resistenze. Avremmo voluto lo scorrimento delle graduatorie degli idonei da subito ma non essendo conteggiabili tali nomine ai fini del conseguimento dell'obiettivo delle 70.000 assunzioni imposto dal PNRR, le nomine degli idonei dei concorsi 2020 sono state previste solo parzialmente e in coda alle restanti assunzioni.

Il Decreto-Legge oggi in esame, apre oggi una prospettiva anche per gli idonei che hanno superato il concorso 2023. La soluzione, per loro, è tuttavia diversa: le graduatorie di merito non diventano ad esaurimento, come è stato per gli idonei del concorso ordinario 2020, ma viene solo prevista l'integrazione pari al 30% dei posti banditi, percentuale che proponiamo di aumentare.

La situazione potrebbe migliorare dal 2026/2027, allorché sarà introdotta una nuova modalità di assunzione con gli elenchi regionali, per i quali sarà possibile da parte degli interessati anche la scelta di una diversa Regione rispetto a quella in cui hanno superato il concorso. In quelle graduatorie si ripristina, e lo valutiamo positivamente, l'ordine cronologico di svolgimento dei concorsi, per cui gli idonei del concorso 2020 avranno giustamente la priorità.

Da quel momento, soddisfatto l'obiettivo PNRR, ci auguriamo sia possibile compiere scelte libere da vincoli e condizionamenti: per la CISL Scuola il sistema di reclutamento deve essere strutturalmente a due canali, uno dei quali costituito, per i docenti abilitati, dalle GPS. Una soluzione peraltro già positivamente sperimentata per le assunzioni sul sostegno, da mantenere anche oltre l'anno 2025/2026.

Un sistema, dunque, che consideri le GPS a regime come un canale di assunzione che si affianca a quello dei concorsi per esami.

Nello specifico dell'articolato, segnaliamo proposte di modifica e integrazione al testo in esame, chiedendo ai gruppi parlamentari di sostenerle attraverso un'opportuna azione emendativa:

- incrementare fino ad almeno il 40% dei posti banditi la percentuale che all'articolo 2 comma 1 viene destinata all'integrazione delle graduatorie. Prevedere comunque che la graduatoria dei vincitori, in tal misura ampliata, sia ulteriormente integrata con altrettanti aspiranti pari alle eventuali rinunce. Chiediamo che sia reso pubblico il punteggio finale di tutti gli aspiranti che hanno superato la prova orale, elencandoli in ordine alfabetico, al fine di rendere ciascun candidato pienamente consapevole della propria posizione. Prevedere per tutti gli idonei la possibilità di partecipare in soprannumero ai percorsi abilitanti;
- prevedere al comma 2 l'inserimento degli aspiranti che hanno superato il concorso straordinario del 2020, D.D. 510/2020, le cui graduatorie sono già state integrate con tutti gli aspiranti idonei. Tali graduatorie sono state utilizzate solo fino all'anno scolastico 2023/2024, ma vi sono ancora aspiranti inseriti che non possono rimanere i soli a non essere presi in considerazione. L'integrazione con un comma ad hoc al termine del comma 2 è necessaria, in quanto il testo fa riferimento agli aspiranti che hanno superato la prova orale e non può pertanto ricomprendere tali docenti, i quali hanno sostenuto con successo la procedura in oggetto che non prevedeva prova orale ma una prova scritta selettiva a risposta aperta. Nelle more della costituzione degli elenchi regionali, chiediamo di prevedere lo scorrimento di tali graduatorie nel caso di residui posti disponibili fin dalle assunzioni per l'anno 2025/26;
- prevedere, con un comma *ad hoc*, l'integrazione delle relative GM per tutti gli idonei del concorso per l'insegnamento dell'educazione motoria alla scuola primaria, bandito con DM n.8 del 30/3/2022 e DDG 1330 del 4/8/2023. Per tale concorso non è stata neppure prevista l'integrazione delle graduatorie di merito in caso di rinunce e sono stati assunti 1.384 vincitori rispetto a 1.740 posti banditi. Si chiede pertanto di emendare la norma prevedendo che le graduatorie di questo concorso, integrate con gli idonei, siano rese "ad esaurimento" e utilizzabili per le nomine già dal 2025/2026. Rispetto agli elenchi regionali che si costituiranno dal 2026/27, riteniamo che anche gli idonei del concorso a posti di educazione motoria debbano esservi ricompresi, visto il tenore della norma che a nostro giudizio li comprende ("i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria"). Potrebbe tuttavia essere opportuno precisarlo riformulando il testo in modo che vi faccia esplicito riferimento ("*ivi compresi i posti di educazione motoria della scuola primaria*").

Infine, segnaliamo la necessità di porre rimedio agli effetti sperequanti prodotti dal riconoscimento del servizio civile universale come titolo di riserva in occasione della formazione delle graduatorie del concorso 2023. È già agli atti della Camera, in sede di conversione del Decreto-Legge P.A, una proposta emendativa volta trasformare il titolo alla riserva in titolo di preferenza. Condividendone pienamente il merito e le finalità, la richiesta è che in caso di mancata approvazione alla

Camera, l'emendamento sia riproposto in Senato in sede di conversione del presente decreto-legge 45.

### **Misure in materia di parità scolastica**

La CISL Scuola valuta positivamente l'impegno in atto da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per il contrasto ai cosiddetti "diplomifici". Condivide, quindi,

- la previsione di limitare a non più di una le classi terminali collaterali attivabili per ogni indirizzo di studio presente in un istituto di scuola paritaria.
- la misura che definisce il numero degli esami di idoneità sostenibili nello stesso anno scolastico, limitandoli a non più di due successivi al corso per il quale si è conseguita l'ammissione con lo scrutinio finale.
- l'estensione alle scuole paritarie, a partire dall'anno scolastico 2025/26, delle disposizioni riguardanti le iscrizioni on-line, l'adozione della pagella elettronica e del registro elettronico, oltre che del protocollo informatico.
- l'estensione agli anni scolastici 2025/26 e 2026/27, in caso di impossibilità a reperire il personale docente con il titolo abilitante, della disposizione che consente alle scuole paritarie di provvedere con incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di un titolo idoneo.

### **Ulteriori aspetti del Decreto-legge**

Riteniamo condivisibile la rimodulazione delle risorse del PNRR già assegnate al Ministero al fine di assicurare i fondi necessari al completamento del "piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

Lo stesso vale per le disposizioni contenute nell'art. 6 ("Misure urgenti in materia di welfare studentesco") finalizzate a incrementare le risorse a sostegno della gratuità totale o parziale dei libri di testo a favore degli studenti in determinate condizioni.

### **Ulteriori proposte**

Riteniamo opportuno evidenziare alcune questioni per le quali la conversione del Decreto-Legge può essere l'occasione da cogliere per opportune soluzioni.

Una prima questione riguarda i Dirigenti scolastici ed è relativa ai compensi per le attività di progettazione e realizzazione delle azioni connesse agli investimenti del PNRR. Chiediamo di inserire nel testo in esame una disposizione che escluda dall'assoggettamento alla ritenuta del 20% di cui all'articolo 19 comma 3 del CCNL le attività di coordinamento generale svolte dai Dirigenti scolastici nell'ambito della gestione dei progetti previsti afferenti alla Missione 4 C1.

Si richiede un emendamento destinato ad attribuire al FMOF delle scuole scolastiche (espressamente per il personale ATA) le risorse destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA previste dall'art.59, comma 8 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca. Si tratta dei 36,9 milioni annui destinati

alle progressioni verticali del personale ATA dalla Legge 31 dicembre 2021, n.234 (art.1, comma 612) le cui procedure verranno attivate nel corso del prossimo anno scolastico per trovare applicazione dall'a.s.2026/27.

Si chiede inoltre una disposizione volta a sollevare le segreterie delle istituzioni scolastiche dalla gestione delle procedure di certificazione del diritto alla pensione relativamente alle istanze prodotte dal personale docente e ATA, gestione che deve avvenire attraverso l'applicativo *Passweb*, piattaforma dell'INPS in uso nelle Pubbliche Amministrazioni. Alla complessità del programma, il cui utilizzo è imposto al personale senza un adeguato supporto formativo, si aggiungono le concrete condizioni operative in cui versano le segreterie scolastiche, condizionate da organici insufficienti e da una precarietà diffusa, che incide anche sulla possibilità di programmare efficacemente la gestione dei carichi di lavoro, nonché attività di formazione opportunamente mirate per il personale. Per queste ragioni occorre sgravare le segreterie delle scuole dalla gestione delle pratiche previdenziali, riconsegnandone la competenza agli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, gli unici a disporre da subito delle competenze specialistiche necessarie.

Un'ulteriore richiesta riguarda una modifica dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297 avente ad oggetto la composizione del "comitato per la valutazione dei docenti". La Legge 13 luglio 2015, n. 107/2015 ha modificato, con decorrenza dall'a.s.2015/16, la composizione del comitato, prevedendone la competenza anche sulla determinazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti. Successive disposizioni di Legge sono intervenute sull'argomento della valorizzazione dei docenti. In particolare, la Legge 27 dicembre 2019 n.160, all'art.1 comma 249 ha disposto che *"le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione"*; ciò comporta la necessità di aggiornare il testo dell'articolo eliminando al comma 2 le lettere b) e c) (che prevedevano la presenza della componente dei rappresentanti dei genitori e di un componente esterno individuato dall'USR), riportando la composizione del comitato alla sua originaria forma.

Infine, chiediamo che nel testo definitivo vi siano misure necessarie alla semplificazione e alla deburocratizzazione del lavoro. La scuola, ormai con sempre maggiore frequenza, è sottoposta a richieste di vario genere e di rilevante complessità; una reale semplificazione e sburocratizzazione di alcuni meccanismi consentirebbe a tutta la comunità scolastica, in prima parte ai docenti, di poter dedicare più attenzione e cura agli aspetti educativi che sono, in definitiva, il fine ultimo della scuola.

Grazie per l'attenzione.

La Segretaria Generale

*Ivana Barbacci*

